

---

## Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana (PNCIA)

# ALLEGATO 3

## Spese ammissibili

1. Nell'ambito di ciascun progetto integrato, di cui all'articolo 2, comma 2, sono ammissibili le seguenti voci di spesa, nel limite del finanziamento assegnato:
  - a) Spese tecniche: spese inerenti la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo, e spese inserite nei quadri tecnico economici, quali struttura di supporto al RUP, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo o regolare esecuzione, in linea con gli articoli 15, 41, 45 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Tali spese sono riconosciute nei limiti stabiliti dalla norma e devono essere debitamente documentate e certificate dall'Ente beneficiario.
  - b) Spese per lavori, forniture e acquisizione di beni e servizi: spese per la realizzazione della tipologia di intervento (comprese le spese ITC e di comunicazione).
  - c) Spese di gestione: spese per la gestione degli interventi strettamente funzionali alla realizzazione di ciascun progetto (comprese le spese per il personale, interno e/o esterno, appositamente contrattualizzato) e riconosciute nel limite del 10% del finanziamento assegnato.
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la loro inammissibilità.



3. Le spese sostenute e i pagamenti effettuati devono necessariamente riportare la dicitura “Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana” e il CUP del progetto integrato.

4. Le spese relative al personale sono ammissibili nel caso in cui lo stesso sia utilizzato per attività strettamente funzionali alla progettazione e realizzazione dell'intervento. Per le spese di cui al precedente comma 1, lettera a), sono ammissibili i costi del personale anche già dipendente dell'Ente beneficiario, se documentati da determinazioni dirigenziali e/o ordini di servizio o da lettere di incarico con l'indicazione delle attività previste nel progetto e del compenso onnicomprensivo attribuito, e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Per le spese di cui al precedente comma 1, lettera c), sono ammissibili i costi del personale, interno e/o esterno all'Ente beneficiario, solo se espressamente contrattualizzato per la realizzazione del progetto, a seguito della pubblicazione del presente decreto, nel limite massimo del 10% del totale del finanziamento assegnato.

5. Non sono ammissibili:

- i. le spese per l'acquisto o per la locazione di immobili, compresi gli espropri;
- ii. le spese sostenute relative all'Imposta sul Valore Aggiunto, se sostenute da soggetti titolari di partita IVA tenuti agli adempimenti di liquidazione della stessa imposta. L'IVA è riconosciuta solo se realmente e definitivamente sostenuta e non recuperabile.

